

“NOTIZIARIO SCOLASTICO”

ANNO XXXII – N.1
GENNAIO 2024



Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori
SEGRETERIE PROVINCIALI DI PISTOIA E PRATO
Viale Macallè, 27 - 5100 Pistoia Tel. 0573.570.265
Viale Montegrappa, 177 - 59100 Prato Tel. 0574.636.744
toscana.pt@snals.it toscana.po@snals.it

TUTTO CONTRATTO - TRIENNIO 2019/21

I sindacati hanno firmato all’Aran il rinnovo del contratto per il settore Istruzione. Si tratta della firma definitiva dopo l’ipotesi siglata lo scorso luglio.

Lo Snals Confisal esprime grande soddisfazione per la positiva conclusione di un contratto che ha richiesto molti mesi per le operazioni di verifica da parte degli organi di controllo.

“Si tratta di un contratto - spiega la segretaria dello Snals Elvira Serafini – che riconduce alla contrattazione integrativa numerose materie che regolano il rapporto di lavoro, le attività aggiuntive e gli incarichi definiti per legge, come quelli relativi alle figure dei tutor e degli orientatori. Per gli aspetti economici siamo riusciti a consolidare la retribuzione professionale dei docenti e ad avviare in maniera concreta la valorizzazione del personale Ata e dei Dsga. Altro aspetto significativo del nuovo contratto è l’estensione al personale a tempo determinato di importanti diritti finora riservati al personale di ruolo. Molto resta ancora da fare. Per questo motivo consideriamo il contratto appena firmato un contratto ponte per il prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2022/24 che dovrà assicurare l’equiparazione degli stipendi del personale della scuola almeno a quelli del restante pubblico impiego”. (ANSA).

Anche per i docenti supplenti tre giorni di permesso retribuito. Un punto di arrivo o di partenza?

“I precari sono sempre al centro della nostra attenzione, come tutto il personale che lavora nelle istituzioni scolastiche”, sottolinea Serafini. La dedizione verso il personale è evidente ... Le azioni intraprese sono concrete: “Abbiamo lavorato per questo, siamo riusciti a dare la copertura ai tre giorni di permesso retribuito al personale docente”. Un traguardo significativo che dimostra l’impegno verso il miglioramento delle condizioni lavorative. Ma non si ferma qui: “Ma l’interesse è stato darlo a tutti”. Da qui, l’espansione dei benefici anche al personale ATA precario: “Di conseguenza si è lavorato per poter dare anche al personale ATA precario i tre giorni di permesso retribuito”.

Infine, aggiunge: “Lavoreremo su tutte le problematiche del personale ATA e del personale docente e soprattutto per tutti coloro che si trovano in difficoltà”. (Elvira Serafini Segretaria Nazionale Snals)

TRE ASPETTI DI PARTICOLARE RILIEVO:

Precari: il diritto a **tre giorni di permesso retribuito;**

Docenti: il riconoscimento della **formazione quale attività di servizio;**

Personale ATA: la revisione dell’**ordinamento professionale.**

INOLTRE IN FORMA PIU’ SPECIFICA:

• **Comunità educativa e democratica:** Viene specificato che la scuola è una comunità democratica oltre che educante e su questi valori è improntata. Opera nel rispetto delle norme generali sull’istruzione emanate dallo Stato, secondo regole e modalità condivise e partecipate da tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, ATA, famiglie e alunni/e

• **Obblighi di lavoro del personale docente:** sono descritti all’art. 43, comma 4, gli adempimenti e le rispettive modalità organizzative che debbono dar luogo, **prima dell’inizio delle lezioni**, a cura del Dirigente Scolastico e del Collegio dei docenti. La puntuale applicazione di queste disposizioni potrà prevenire quei diffusi ritardi che da anni si verificano ad ogni inizio di anno scolastico, tanto nelle attività scolastiche quanto in una adeguata e credibile contrattazione annuale d’istituto.

Art. 43 – comma 4 “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. **Prima dell’inizio delle lezioni**, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive, Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattica-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze, Di tale piano è data informazione alle OO.SS di cui all’art. 7.”

• **Aumento salariale per Docenti e DSGA:** I docenti riceveranno un aumento medio mensile di **124 euro**, mentre i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) avranno un incremento di **190 euro**. La prima parte di aumenti era già stata approvata a novembre e inserita nello stipendio da dicembre 2022. Pertanto rimane da percepire la differenza, che dovrà portare la cifra media lorda per un **docente a 124 euro**.

• **Incrementi nella retribuzione professionale Docenti (RPD) e nel compenso individuale accessorio (CIA):** Viene riconosciuto un incremento della RPD, con valori che variano tra **194,80 e 304,30 euro al mese**, e del CIA, con valori tra **79,40 e 87,50 euro**.

Fascia di servizio:

anni: 0-14 Aumento mensile Nuovo importo €10,30 (REALE AUMENTO) €194,80 è il nuovo importo che era già in godimento e che è stato aumentato di 10,30 euro mensili lordi.

anni 15-27 € 12,70 (REALE AUMENTO) € **239,50** idem sopra

anni oltre 28 € 16,10 (REALE AUMENTO) € 304,30 idem sopra

• **Maggiorazione per le ore aggiuntive:** Le retribuzioni per le ore aggiuntive aumentano del 10%, finanziato dal FMOF. qualifica Corsi di recupero (EX IDEI) Ore di insegnamento Ore funzionali docenti **55€ 38,50€ 19,25 €**

• **Indennità per il Personale ATA:** Aumento delle indennità di bilinguismo, trilinguismo, lavoro notturno e festivo per il personale ATA.

• **Indennità di Direzione per i DSGA:** la parte variabile, sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale anche utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico)

• **Semplificazione delle posizioni economiche:** Le posizioni economiche esistenti saranno rivalutate e il meccanismo di attribuzione sarà semplificato.

• **Indennità di disagio per Assistenti Tecnici:** All'assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge 178/2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un'indennità di disagio, il cui importo varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi. Ciò viene definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a6), tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L'indennità viene corrisposta a carico delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

• **Bonus "Una tantum"** per Docenti e ATA: Il personale docente e ATA in servizio nel 2022/23 riceverà un bonus una tantum di 63 e 44 euro rispettivamente.

• **Formazione dei Docenti durante l'orario di Servizio.** Al fine di evitare oneri di sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, si legge sul testo, i corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e fuori dell'orario di insegnamento. **Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.** Qualora i corsi si svolgano fuori sede la partecipazione ad essi comporta il **rimborso delle spese di viaggio**. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

• **Attività Funzionali a distanza:** Introduzione della possibilità di svolgere alcune attività funzionali all'insegnamento a distanza. Tutto ciò però può essere svolto a condizione che tali attività non siano a carattere deliberativo. Vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria. Saranno i Regolamenti di istituto a stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze.

• **Inclusione delle Ore GLO nelle 40 Ore di Attività Funzionali:** gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. Pertanto, le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) sono comprese nel monte orario, di 40 ore, previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse. Facendo parte delle 40 ore annue di attività funzionali all'insegnamento tali ore non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.

• **Vincolo triennale e deroghe per la mobilità dei Docenti:** Introduzione di un vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti, con alcune deroghe specifiche. La Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti entra nel Contratto. Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione fa parte del Contratto e vengono recepite le deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza. Vengono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

• **Supplenze annuali per Docenti di ruolo:** I docenti di ruolo possono accettare supplenze annuali su posti di sostegno e/o altre classi di concorso con rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, inclusa quella relativa alle ferie.

• **Nuovo sistema di classificazione del personale ATA :** è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree: 1) Area dei collaboratori; 2) Area degli operatori; 3) Area degli assistenti; 4) Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso

• **Nuova area dei funzionari e delle elevate qualificazioni** Le aree C e D confluiranno nella nuova area dei Funzionari e delle EQ. Questa nuova Area consente di valorizzare il ruolo dei DSGA e di dare una soluzione al problema

degli Assistenti amministrativi facenti funzione. Presso ciascuna scuola è istituita una posizione organizzativa di lavoro di DSGA, oggetto di un incarico di Elevata qualificazione (EQ) di durata triennale. A coloro che erano già inquadrati nell'area dei DSGA è garantito l'incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché la continuità per la stessa sede e il diritto di accesso alla mobilità.

- **Risoluzione del problema dei facenti funzioni DSGA** Gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA accederanno all'area dei Funzionari e delle EQ, previo concorso selettivo riservato al personale con almeno 3 anni interi di servizio nella funzione. Dopodiché avranno diritto all'incarico a tempo determinato di EQ di durata triennale, in base alla disponibilità delle sedi dove potranno chiedere la conferma con priorità di scelta.

- **Area degli operatori** Viene istituita l'Area degli Operatori, i quali, oltre ai compiti spettanti ai Collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell'assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, sarà prevista la possibilità di progressioni dall'area dei Collaboratori a quella degli Operatori con apposita procedura valutativa e in deroga al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno.

- **Posizioni economiche all'interno delle aree** Viene ripristinato, semplificandolo, il meccanismo delle posizioni economiche finalizzato a promuovere le competenze e a migliorare la condizione economica del personale. Restano confermate le posizioni economiche per chi già ne fruisce. Alla nuova procedura potrà partecipare il personale con 5 anni di servizio e dopo aver superato una prova selettiva al termine di un apposito corso di formazione organizzato dall'Amministrazione. Al fine di garantire la continuità del meccanismo è istituito un apposito fondo per le posizioni economiche del personale ATA. Gli importi annuali delle posizioni vengono innalzati di 100 euro le prime e di 200 euro le seconde.



- **Incarichi specifici al personale ATA** Il sistema degli incarichi specifici viene rafforzato. In aggiunta agli incarichi specifici di natura organizzativa o di responsabilità già previsti, si prevede che, per compiti di particolare rilevanza, svolti dal personale dell'Area dei Collaboratori scolastici e dell'Area degli Operatori, sia riconosciuta un'indennità, il cui compenso viene definito a livello nazionale in sede di CCNL.

- **Introduzione dell'Operatore Scolastico:** Nuova figura professionale che assiste gli alunni con disabilità e supporta i servizi amministrativi e tecnici. L'operatore scolastico sarà una sorta di collaboratore scolastico con dei compiti aggiuntivi di assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e di supporto ai servizi amministrativi e tecnici. La descrizione dell'operatore scolastico sottoscritta nel CCNL:

“Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo: – accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni – nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, nel cambio dell'ora o nell'uscita dalla classe per l'utilizzo dei servizi e durante la ricreazione – e del pubblico; – pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze; – vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi e nella cura dell'igiene personale; – custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; – collaborazione con i docenti. – attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità; – supporto ai servizi amministrativi e tecnici.”

- **Mobilità verticale per il Personale ATA:** Ripristino della mobilità verticale, ovvero il passaggio ad area successiva. Nel testo del CCNL vengono elencati i requisiti richiesti per poter accedere all'area successiva. Non più cinque aree ma quattro. Il personale può 'spostarsi' all'area immediatamente successiva. Una rivoluzione per il personale ATA, con il ritorno della mobilità verticale bloccata dal 2011. In caso di passaggio tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente conserva le eventuali giornate di ferie maturate e non fruito.

- **Graduatorie ATA terza fascia:** Aggiornamento dei profili professionali e dei titoli di accesso. Per accedere alle graduatorie di terza fascia ATA serviranno nuovi titoli e nuovi profili professionali. L'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA è atteso nel 2024 e dunque per i nuovi ingressi saranno necessari titoli di accesso differenti rispetto a quelli finora noti. Viene introdotta la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale quale requisito base per l'accesso. Per il profilo del cuoco sarà richiesto il diploma di scuola secondaria e non più la qualifica.

• **Lavoro a distanza per il Personale ATA:** Regolamentazione del lavoro agile e da remoto. Il lavoro a distanza è stato regolato dal nuovo contratto prevedendo due diverse modalità di prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Per quanto riguarda il primo caso, ovvero il lavoro agile, prima di tutto ci sarà un accordo specifico fra le parti e le attività di lavoro saranno svolte senza vincoli di orario precisi o un preciso luogo di lavoro. Nel secondo caso, quello del lavoro da remoto, la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro.

• **Permessi retribuiti per supplenti:** Tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Il testo CCNL riporta che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ovvero il docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

• **Congedo parentale:** Il testo chiarisce che questo non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell'anzianità di servizio. Inoltre, il periodo di preavviso si riduce da 15 a 5 giorni. Ai genitori lavoratori è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento ai figli fino ai 12 anni.

• **Congedo per donne vittime di violenza:** Estensione, nell'arco di tre anni, del periodo di congedo da 90 a 120 giorni, con trattamento economico equiparato a quello del congedo di maternità. Questa nuova riforma mira a fornire ulteriore supporto alle lavoratrici coinvolte in un percorso di protezione debitamente certificato, garantendo loro un periodo più lungo per riabilitarsi e ritornare al lavoro.

• **Comunità educativa e democratica:** Viene specificato che la scuola è una comunità democratica oltre che educante e su questi valori è improntata. Opera nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato, secondo regole e modalità condivise e partecipate da tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, ATA, famiglie e alunni/e

SUPPLENTI ANNUALI E 3 GG DI PERMESSI RETRIBUITI

Come già detto i supplenti annuali scuola dal 19/01/2024 possono richiedere di fruire di 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari.

Nel sito istituzionale dell'ARAN è stato pubblicato il testo del **Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell'Istruzione e ricerca**, relativo al periodo 2019-2021 sottoscritto in via definitiva il 18/01/2024 che entra **in vigore dal 19/01/2024**.

L'art.35, comma 12 del CCNL 18/01/2024 riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto il diritto a fruire di **3 giorni di permessi retribuiti nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari**.

Fino al 18/01/2024 questo diritto era riservato **solo** al personale della scuola a tempo indeterminato.

I citati 3 gg di permesso retribuito competono anche al personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica.

Per il **personale ATA** tali permessi possono **anche essere fruiti ad ore**, con le modalità di cui all'art. 67 CCNL 18/01/2024.

Presso il sindacato il modello di richiesta dei 3 gg. utilizzabili dal 19/01/24 dai supplenti annuali (docenti e Ata) e dai docenti incaricati di R.r.c. con la relativa autocertificazione.

Ricordiamo che per ottenere il permesso bisogna specificare la situazione soggettiva o le esigenze di carattere personale e/o familiari che portano alla richiesta del permesso essendo ciò il presupposto giustificativo del permesso stesso. E' sufficiente, poiché il dirigente non può valutare la causa dell'origine della domanda, specificare e/o documentare anche con l'autocertificazione.

DIRIGENZA SCOLASTICA

AVVIO DELLE TRATTATIVE ALL'ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL 19/21

Il 17 gennaio si è svolto presso l'Aran il primo incontro di avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL della **dirigenza scolastica per il triennio 19/21**.

Entrando nel merito delle questioni, per lo Snals Confsal saranno prioritari i seguenti punti della nostra piattaforma:

- la revisione della disciplina delle sanzioni disciplinari ed in particolare dell'istituto della recidiva

- il rafforzamento dei poteri di delega del dirigente in caso di assenza
- il diritto dei dirigenti scolastici a essere valutati attraverso una procedura che tenga conto delle sole azioni di loro esclusiva competenza nonché del concreto rapporto tra obiettivi assegnati – effettivamente misurabili – e risorse utilizzabili per conseguirli, con particolare riferimento alle situazioni di carenza di organico delle segreterie e di stabilità del relativo personale
- l'introduzione del welfare contrattuale, nel CCNL con una disciplina specifica in materia di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare;
- la ridefinizione dell'istituto degli incarichi aggiuntivi in coerenza con le competenze dirigenziali e la conseguente ridefinizione del regime dell'onnicomprendività
- il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a iniziative di formazione
- l'individuazione e la rilevazione dello stress lavoro-correlato del dirigente
- particolare attenzione alla mobilità interregionale in modo da garantire il soddisfacimento delle legittime aspirazioni dei dirigenti.

L'incontro è stato aggiornato al 31 gennaio prossimo.

PREPARAZIONE CONCORSI CORSI SNALS

La Segreteria Nazionale Snals Confsal ha messo in campo una iniziativa formativa che prevede due corsi di preparazione a distanza. L'iniziativa è finalizzata alla preparazione e alla esercitazione per la prova scritta prevista dalle due procedure concorsuali attraverso risorse on-line esclusive con approfondimenti sui temi cruciali del programma e simulazioni di esame per migliorare le abilità di risoluzione dei quesiti.

I corsi vengono erogati attraverso la piattaforma e-learning dedicata, fruibile 24h su 24h 7g. su 7g.

- 1) - **CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER LA SCUOLA INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA** su posto comune e di sostegno;
- 2) - **CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° grado** su posto comune e su sostegno.

I contenuti dei corsi sono articolati nelle seguenti aree:

AREA 1 – Ambito pedagogico; AREA 2 – psicopedagogico; AREA 3 – Ambito didattico metodologico . I

I quesiti di esercitazione riguardano anche le altre due aree oggetto di accertamento nella prova scritta : lingua inglese e conoscenze informatiche.

La partecipazione ai corsi è riservata a coloro che sono iscritti o che intendono iscriversi allo Snals. Chi è interessato può rivolgersi alla Segreteria Provinciale che fornisce ulteriori informazioni, chiarimenti e indicazioni operative.

CONCORSO DIRIGENTI CORSO PREPARAZIONE SNALS

In occasione del concorso per dirigenti scolastici la Segreteria Nazionale e la Segreteria provinciale offrono ai propri iscritti la possibilità di partecipare ad un corso di preparazione per affrontare al meglio le prove previste dalla procedura concorsuale. Il corso è erogato tramite la piattaforma e-learning fruibile 7 g. su 7 g. 24h su 24h.

Per ricevere la locandina e per altre informazioni e chiarimenti rivolgersi in sindacato.



Il Sindacato della Scuola, il tuo Sindacato

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROMOZIONE DEL MERITO

E' stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 2 del 15 gennaio 2024, riguardante il *Bando di Concorso "Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito"* (VII edizione), promosso dal MIM in collaborazione con la LUISS Guido Carli (link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-02-del-15-gennaio-2024>).

Il bando è rivolto alle istituzioni scolastiche di secondo grado, in particolare alle studentesse e agli studenti iscritti al III, IV e V anno.

Si pone l'obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni al valore del rispetto delle regole e della lotta alla corruzione, sostenendo la cultura della legalità e del merito.

Ciascuna candidatura dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del 31 gennaio 2024**.

INCLUSIONE NELLA NOSTRA SCUOLA DIBATTITO ACCESO

Il Corriere della Sera del 13 gennaio a pag. 39 pubblica delle riflessioni di Ernesto Galli della Loggia sulla inclusione nella nostra scuola condividendo alcune tesi espresse da Giorgio Ragazzini in un suo libro recente dove afferma che, al di là delle apparenze, la qualità della scuola italiana è peggiorata anche per alcuni "miti" come quello dell'inclusione. "... *In ossequio al quale*", scrive Galli, "*nelle aule italiane – caso unico al mondo – convivono regolarmente, accanto ad allievi cosiddetti normali, ragazzi disabili anche gravi con il loro insegnante personale di sostegno (perlopiù a digiuno di ogni nozione circa la loro disabilità), poi ragazzi con i Bes (Bisogni educativi speciali: dislessici, disgrafici, oggi cresciuti a vista d'occhio anche per insistenza delle famiglie) e dunque probabili titolari di un Pdp, Piano didattico personalizzato, e infine, sempre più numerosi, ragazzi stranieri incapaci di spicciare una parola d'italiano. Il risultato lo conosciamo*".

Le polemiche non sono mancate e, indignata, la FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) ha chiesto al Ministro Valditara di convocare l'Osservatorio sull'inclusione scolastica. Tutta questa furibonda polemica ha costretto all'opinionista di intervenire – Corriere della Sera del 21 gennaio a pag. 22 - per rivedere la sua posizione, con un articolo molto più approfondito, ammettendo lo sbaglio di aver trattato il complesso problema dell'inclusione in pochissime righe. In questo articolo dopo aver fatto una esamina della situazione attuale e sulle norme che regolamentano gli "*... insegnanti di sostegno*" – scrive – *sono aumentati fino a circa 160 mila a fronte di ottocento mila insegnanti in tutto e che si utilizza il sostegno per inserirsi nel ruolo normale d'insegnamento...*" sollevando interrogativi sulla loro effettiva preparazione e sull'impatto educativo per la mancata continuità didattica.

Un altro punto chiave sollevato da Galli della Loggia è l'inserimento degli alunni stranieri per i quali egli propone "*... prima di fare ingresso in una qualunque classe di una nostra scuola seguissero ad esempio per tre mesi un corso intensivo d'italiano*" Come si fa, almeno su questo punto, a dargli del tutto torto?

VIAGGI DI ISTRUZIONE: SI/NO

Le gite scolastiche costituiscono un'attività importante nell'ambito scolastico per la loro forte influenza nell'ambito educativo e culturale degli studenti. Questo attuale è il periodo di preparazione e di organizzazione di tali attività extracurricolari che, normalmente, si effettuano in primavera. Non vi è dubbio che sia importante svolgerle. Veniamo a conoscenza, però, che molti colleghi si chiedono, giustamente, quanto sia sensato accompagnare gli alunni in queste gite d'istruzione, considerato che esse comportano per tutte le 24 ore della giornata rischi e impegni stressanti, anche per la consapevolezza della responsabilità civile e penale che tali attività comportano.. A fronte di tutto ciò bisogna aggiungere che non sono previste, di norma, **adeguate diarie giornaliere** come è previsto ovunque nel mondo del lavoro.

SINDACATO NON FIRMATARIO CCNL

Nella metà degli anni 90 del XX sec. lo Snals fu l'unico sindacato che non firmò il primo CCNL perché portava nella scuola la "logica gestionale privatistica dell'azienda". Per questo i sindacati confederali Cgil – Cisl – Uil – si opposero alla presenza del rappresentante dello Snals nelle prime contrattazioni in Provveditorato e nelle scuole, argomentando che, senza firma nazionale, non poteva essere possibile la presenza nelle contrattazioni periferiche. Altri tempi!?! Forse! Ma i risultati si sono visti subito. Una continua e avvilente conflittualità interna di istituto per la divisione del F.I. in perfetto stile aziendalistico che, ancora oggi, dopo oltre venticinque anni, in parte, prosegue nelle contrattazioni delle nostre scuole. **A questo punto veniamo a sapere che la UIL non ha firmato il ccnl. Ora il suo rappresentante**

provinciale, o un proprio delegato, non dovrebbero essere convocati dai Dirigenti per la contrattazione d'Istituto? Certo che noi dello Snals il problema non ce lo poniamo, come invece fecero “democraticamente” gli altri in quei tempi. Comunque il problema, semmai, se lo deve porre il dirigente in quanto: con riferimento ai soggetti delle relazioni sindacali, a livello di scuola il nuovo CCNL 2019/21 non si differenzia dal precedente, e all'Art. 30, comma 2 lettera c) – Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali – dispone che la contrattazione si svolge: c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i **rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL**, che costituiscono la parte sindacale. Il tenore letterale della norma è chiaro: “ ... delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL”.

BES – RECENTE SENTENZA

Su ricorso dei genitori che hanno contestato alla scuola la non ammissione del loro figlio minore con Bes alla classe successiva per la non attivazione dei corsi di recupero, il Tar Liguria con recente Sentenza n.9 del 5 gennaio u.s. ha analizzato diverse situazioni:

a) La **legittimità dell'istituto** nel predisporre un **piano didattico personalizzato (PDP)** per l'alunno, basato sulle esigenze e le caratteristiche individuali.

b) La **comunicazione** della scuola ai genitori riguardo alle difficoltà di apprendimento del figlio.

c) La **gestione delle prove di recupero** e l'adeguatezza delle misure adottate per supportare lo studente;

e ha stabilito che la mancata o incompleta attivazione dei corsi di recupero **non influisce** sulla legittimità della non ammissione alla classe successiva.

Quindi, anche se non sono stati attivati corsi di recupero, solo il livello di preparazione dell'alunno rimane il criterio per valutare la sua promozione e non l'assenza dei corsi di recupero che, secondo la famiglia, avrebbe dovuto invece automaticamente implicare il superamento dell'anno scolastico anche con rendimenti insufficienti.

ATA - SUPPLENZE

Il nuovo contratto se pur prevede e richiama molte volte il personale Ata non presenta novità che riguardano le supplenze di tale personale. Infatti Il Decreto 430/2000 e le ripetute circolari annuali sulle supplenze regolamentano la gestione delle nomine di supplenza del personale non docente. Detto questo dobbiamo confermare che non si possono lasciare la supplenza breve per un'altra breve pure se per un profilo “superiore”. Si può invece lasciare una supplenza breve per un'altra che dura fino alla fine di giugno o di agosto

Ricordiamo le sanzioni previste per supplenze da graduatorie di circolo e di istituto:

1) la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto;

2) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per l'anno scolastico in corso

Tesseramento SNALS – Confsal

L'adesione al sindacato del personale in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è riservata ai supplenti temporanei, agli aspiranti a supplenze e al personale di ruolo in servizio fuori provincia. **L'iscrizione ha validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.**

Gli iscritti in regola con il tesseramento hanno il diritto alla consulenza gratuita e fruiscono della polizza assicurativa RC-infotuni.